



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 24/11/1998 e modificato con successiva deliberazione n. 4 del 26/01/1999.

Riaggiornato con i principi della Legge 212/2000 “Statuto del contribuente”, con delibera consiliare n. 47 del 30/05/2001, controllata dal CO.RE.CO in data 13/06/2001.

Modificato con:

- deliberazione consiliare n. 9 del 7/3/2007
- deliberazione consiliare n. 17 del 27/02/2008
- deliberazione consiliare n. 3 del 25/02/2009
- deliberazione consiliare n. 25 del 30/03/2010
- deliberazione consiliare n.25 del 24/03/2011
- deliberazione consiliare n. 25 del 27/03/2012
- deliberazione consiliare n. 37 del 28/05/2013
- deliberazione consiliare n. 12 del 11-03-2014

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Principi fondamentali del presente regolamento – Ambito e scopo del regolamento

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Entrate tributarie comunali

Art. 4: Agevolazioni tributarie

Art. 5: Aliquote e tariffe

TITOLO II : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° : GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6: Forma di gestione

Art. 7: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° : DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8: Dichiarazione tributaria

Art. 9: Attività di controllo e accertamento

Art. 9 bis: Diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad attività di controllo

Art. 10: Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici

Art. 11: Rapporti con il contribuente – Contribuenti non residenti

Art. 11 bis: Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente

Art. 12: Diritto di interpello

Capo 3° : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 13: Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'Avviso

Art. 14: Notificazione dell'Avviso di Accertamento

Capo 4° : CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 15: Contenzioso

Art. 16: L'autotutela

Art. 17: Accertamento con adesione

TITOLO III : RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 18: Riscossione

Art. 19: Sospensione e dilazione del versamento

Art. 20: Rimborsi e compensazioni

Art. 21: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV : SANZIONI

Art. 22: Graduazioni delle sanzioni

Art. 23: Cause di non punibilità

Art. 24: Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione della sanzione

TITOLO V : NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25: Norme finali

Art. 26: Disposizioni transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi Fondamentali del presente Regolamento – Ambito e scopo del Regolamento

1. Principi Fondamentali del Regolamento Generale delle Entrate

- A) **Principi Fondamentali.** Le disposizioni contenute nel presente regolamento, vengono emanate nel rispetto ed in applicazione dei principi degli artt. 3 (Uguaglianza), 23 (Prestazione patrimoniale), 53 (Capacità contributiva), e 97 (Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione) della Costituzione, e della Legge n° 212 del 27/07/2000 e successive modifiche, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente".
- B) **Buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.** Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, semplificazione, chiarezza e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- C) **Chiarezza e motivazione degli atti.** Qualsiasi provvedimento a carattere tributario, è motivato secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 Agosto 1990, n° 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi. L'atto emanato deve altresì indicare, oltre che i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, anche il contenuto minimo specificato nel successivo articolo 13 (Avviso di Accertamento – contenuto minimo dell'Avviso).
- D) **Rapporti tra Contribuente e Comune.** I rapporti tra il contribuente ed il Comune, sono improntati al principio della buona fede e della collaborazione.
- E) **Contenuto e forma di Atti Normativi Tributari.** Tutti gli atti e disposizioni comunali aventi efficacia normativa in materia tributaria, menzionano l'oggetto nel titolo e la rubrica della ripartizione interna dell'articolo. I provvedimenti non a carattere tributario, non possono contenere disposizioni tributarie. I richiami di altre disposizioni tributarie comunali, vengono fatti indicando il contenuto sintetico della norma cui si rinvia; le disposizioni modificative aventi oggetto tributario, contengono integralmente il testo modificato.
- F) **Adozione di Norme Interpretative – Efficacia temporale.** L'adozione di norme interpretative, può essere disposta solo in casi eccezionali. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
- G) **Giusta conoscenza delle disposizioni tributarie.** L'amministrazione Comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'Amministrazione Comunale, inoltre, porta a conoscenza della generalità dei contribuenti le circolari, le risoluzioni, i pareri e le risposte ai contribuenti che si avvalgono del diritto di interpello secondo le modalità previste al successivo articolo 12 (Diritto di *Interpello*).

2. Ambito e scopo del Regolamento Generale delle Entrate

- A) **Ambito di applicazione.** Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e dell'art. 50 (Disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali) della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, disciplina le varie attività che il Contribuente ed il comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.
- B) **Gerarchia normativa.** Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
- C) **Rinvio di legge.** Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi afferenti il presente Regolamento, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende:

- a) per "**Statuto del Contribuente**", le norme ed i principi sanciti nella Legge n° 212 del 27 Luglio 2000, recante "Disposizioni in Materia di Statuto dei Diritti del Contribuente" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 177 del 31 Luglio 2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, ed allegato in appendice sotto la lettera "A";
- b) per "**accertamento**", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto, e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- c) per "**accertamento istruttorio**", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera b);
- d) per "**agevolazioni**", le riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- e) per "**dichiarazione**", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al comune in forza di legge o di regolamento;
- f) per "**Funzionario responsabile**", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
- g) per "**Regolamento**", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- h) per "**Responsabile**", del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Operativo di Gestione – P.O.G., la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- i) per "**tributo**", l'imposta, la tassa, il diritto, o comunque, l'entrata avente natura tributaria comunale.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie.

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti, salvo che per quanto riguarda il pagamento dell'Imu. L'Imu deve quindi essere versata con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Nel caso di presentazione a mezzo posta, la dichiarazione sostitutiva deve recare la firma autenticata. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico ordinamento Enti Locali), la Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie, con esclusione delle materie che per espressa previsione legislativa o regolamentare sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, salvo diverse e specifiche disposizioni normative.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52 - comma 5 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) - del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446., privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione ai terzi il Comune deve procedere secondo le disposizioni del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni

Articolo 7 - Il Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni, per le quali operazioni agisce, in osservanza dei principi di cui al Titolo I del presente Regolamento, e degli artt. 1 (Principi Generali), 5 (Informazione del Contribuente), 6 (Conoscenza degli Atti e Semplificazione), 7 (Chiarezza e motivazione degli Atti), 8 (Tutela dell'Integrità Patrimoniale), 10 (Tutela dell'Affidamento e della Buona Fede), 12 (Diritti e Garanzie del Contribuente Sottoposto a Verifiche Fiscali), 14 (Contribuenti non Residenti), 15 (Codice di Comportamento per il Personale), 17 (Concessionari della Riscossione) dello Statuto del Contribuente.
 - b) sottoscrive, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone i visti di esecutorietà sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dal successivo articolo 15 (Contenzioso);
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16 (L'Autotutela) e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17 (Accertamento con Adesione);
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) cura ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - i) è il soggetto demandato alla conservazione degli atti amministrativi relativi alla procedura di interpello di cui al successivo articolo 12 (Diritto di Interpello). Per l'esperimento completo di detta procedura, egli è coadiuvato dal Responsabile di Settore nell'espressione del parere motivato nei confronti di quei contribuenti che attivino la Procedura di Interpello. Cura inoltre l'adeguata conoscenza dei pareri stessi presso il pubblico, specie qualora l'istanza di interpello prodotta da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, anche mediante una raccolta unitaria ed uniforme, secondo quanto stabilito al successivo articolo 12 (Diritto di Interpello).
3. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile, tutti i compiti innanzi citati sono espletati e sottoscritti dal Coordinatore del Settore nel quale il Servizio tributi è ricompreso ovvero, qualora il Funzionario responsabile della gestione del tributo sia il Coordinatore stesso, in caso di sua assenza o impedimento, sarà il Responsabile del servizio tributi che espletterà e sottoscriverà tali compiti.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione priva della sottoscrizione, il Funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo di tutti gli adempimenti formali che competono al contribuente per legge o regolamento, quali, a titolo di mero esempio, il controllo dei versamenti e delle dichiarazioni. Compete inoltre al predetto Ufficio, l'attività di controllo sostanziale, che si estrinseca nelle fasi di:
 - censimento della materia imponibile e dei soggetti passivi, comunque intesa;
 - accertamento istruttorio, nella accezione data all'articolo 2 punto c) (Definizioni), qualora non sia affidato a soggetti pubblici o privati secondo le modalità di cui all'articolo 6 (Forma di Gestione);
 - accertamento, nella accezione data all'articolo 2 punto b) (Definizioni);
 - verifica della veridicità ed attendibilità di tutte le informazioni prodotte dal contribuente nelle dichiarazioni, anche periodiche.

Qualora l'attività di controllo sostanziale di cui ai punti precedenti comporti accessi, ispezioni, verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali od anche solo domestiche, essa può essere effettuata solo sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo, debitamente documentate, e sempre che i dati e le notizie necessari alla determinazione della base imponibile del tributo non siano reperibili presso altra pubblica amministrazione, anche secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 (Interrelazioni tra Servizi e Uffici Pubblici).

Nell'esercizio dell'attività di controllo, sotto qualsiasi forma e stadio, i soggetti preposti conformano la propria attività al Codice di Comportamento emanato dal Ministro delle Finanze, sentiti i Direttori Generali del Ministero delle Finanze ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se non già emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano comunque applicazione i principi stabiliti dalla Legge n.241/90, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13.
5. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi e progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 9 bis – Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo

1. L'attività di controllo, come esplicita nell'articolo 9 (Attività di Controllo e Accertamento), comportante accessi, ispezioni e verifiche, può essere effettuata solo in casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati; nell'esercizio di dette attività, i funzionari preposti a tali compiti devono svolgere l'attività con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali, professionali od anche solo private del contribuente.
2. Quando viene iniziata una verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata, comprese quelle che non hanno consentito il reperimento dei dati e le notizie necessarie alla determinazione della base imponibile del tributo presso altra pubblica amministrazione. Ha diritto inoltre di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
4. La permanenza degli operatori esercenti l'attività di controllo, non può superare i trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni, nei casi di particolare difficoltà.
5. Qualora il Contribuente ritenga che i verificatori procedano non conformemente al presente regolamento, oltre che allo Statuto del Contribuente, può rivolgersi al Garante del Contribuente, secondo le modalità stabilite nell'articolo 13 dello Statuto del Contribuente (Garante del Contribuente).
6. Poiché anche l'attività di controllo ed accertamento tributario del Comune si informa a principi di cooperazione tra amministrazione e contribuente, successivamente al rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, valutate dall'ufficio tributi.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed Uffici Pubblici

1. 1. Gli Uffici Pubblici sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, e, nel caso in cui l'Ufficio che deve fornire le informazioni o dati di cui al comma precedente sia Comunale, e qualora ne ricorrano i presupposti, anche disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità e agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente – Contribuenti non residenti

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Comune, per il tramite del Funzionario preposto al tributo, informa il contribuente di fatti e circostanze di sua conoscenza dalle quali possa discendere il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione. A tale scopo, il Comune può chiedere di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito, o l'irrogazione di una sanzione.
Nei limiti della complessità della materia, e della normativa quadro di riferimento, il Comune assume iniziative affinché siano comprensibili, anche per i contribuenti privi di conoscenze in materia tributaria, i modelli di istruzioni, dichiarazioni, ed in generale ogni altra propria comunicazione.

Il Comune si adopera a che il Contribuente possa adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e prima che si proceda alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, e se sussistono incertezze di natura formale o su aspetti incidenti nella determinazione del tributo, l'amministrazione comunale deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti già in possesso dell'amministrazione comunale, o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

L'amministrazione comunale recepisce e si adegua al decreto di attuazione del Ministero delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988 n° 400, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 14 dello Statuto del Contribuente (Contribuenti non residenti).

Articolo 11 bis – Tutela dell'integrità patrimoniale del Contribuente

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta attraverso l'istituto della compensazione, anche per quei tributi per i quali tale istituto non è stato ancora istituito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno 2002, secondo il dettato del successivo articolo 20 (Rimborsi e Compensazioni). Unica eccezione riguarda il tributo dell'IMU, entrato in vigore a far data dal 01/01/2012, per cui la compensazione può avvenire solo compensando Imu con Imu. A far data dal 01/01/2013 con l'entrata in vigore del nuovo tributo Tares la compensazione può avvenire solo compensando Tares con Tares. A partire dall'01/01/2014 con l'entrata in vigore dei tributi Tari e Tasi le obbligazioni tributarie possono essere estinte, compensando Tari con Tasi
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta, senza liberazione del contribuente originario.
3. L'amministrazione comunale è tenuta al rimborso del costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione o la rateizzazione del pagamento, qualora la pretesa tributaria dell'Ente sia risultata definitivamente infondata anche parzialmente.
4. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, non può superare i dieci anni dalla emanazione o formazione.

Articolo 12 - Diritto di interpello

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto del diritto di interpello, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente (All. B), del quale costituisce parte integrante.
2. Il diritto di interpello si sostanzia come istituto per l'interpretazione e la conoscenza delle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune.

CAPO 3° : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 Avviso di accertamento – Contenuto minimo dell'Avviso

1. Mediante motivato Avviso di Accertamento, redatto sulla scorta della normativa di cui all'articolo 9 (Attività di Controllo) e 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente Sottoposto ad Attività di Controllo) del presente regolamento, il Comune espone le motivazioni giuridiche ed i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Nel redigere l'Avviso di Accertamento il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;
 - f) comunica al Contribuente della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria.

Nell'emettere l'Avviso di Accertamento, il Comune, tassativamente, indica ulteriormente:

- a) L'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

Per facilitare la comprensione dell'atto, secondo quanto sancito all'articolo 11 (Rapporti con il Contribuente – Contribuenti non Residenti), l'Amministrazione comunale deve, qualora vi siano atti precedenti che facciano riferimento alla medesima pretesa tributaria, allegare copia di questi ultimi all'avviso stesso.

La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati in base alle disposizioni di legge o regolamentari.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14 - Notificazione Dell'Avviso di Accertamento

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato, tale da assicurarne la conoscenza del contenuto solo al destinatario. La comunicazione avviene nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica di atti tributari.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Poiché la normativa sul nuovo processo tributario ricalca quella del processo civile ed il Comune di Calderara di Reno non dispone di una propria avvocatura, la rappresentanza e la difesa in giudizio può essere affidata ad un professionista esterno, ai fini di una efficace ed incisiva azione difensiva dell'operato del Comune in campo tributario; tuttavia, il Comune può essere rappresentato e difeso in giudizio anche dal funzionario responsabile del tributo.
2. Tuttavia spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) decidere di resistere e costituirsi in giudizio nei termini di legge, e di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Comune; spetta sempre al Sindaco, su indicazione del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune. A titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992 (Conciliazione Giudiziale), proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

Articolo 16 - L'autotutela

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere :
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo .
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 - i) Insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 del presente regolamento (Avviso di Accertamento – Contenuto Minimo dell'Avviso).
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, (All. A), del quale costituisce parte integrante.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 - Riscossione.

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria viene effettuata con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, in quanto svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5, art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 19 - Sospensione e dilazione del versamento.

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Il Comune ammette un ulteriore ed automatico differimento dei termini degli obblighi tributari, qualora, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9 dello Statuto del Contribuente (Remissione in Termini), il Ministero delle Finanze, con Decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, rimetta in termini i contribuenti od i sostituti d'imposta del comune, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore, quali, a titolo di mero esempio, eventi eccezionali ed imprevedibili. Il differimento è ammesso anche per il versamento dei tributi, qualora il decreto sia adottato dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, secondo quanto previsto dal medesimo comma.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo così dilazionate:
 - per importi da € 12,00 ad € 200,00 fino ad un massimo di 4 rate;
 - per importi da € 201,00 ad € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate;
 - per importi da € 501,00 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate;
 - per importi da € 3.001,00 ad € 20.000,00 fino ad un massimo di 24 rate;
 - per importi oltre ad € 20.001,00 fino ad un massimo di 36 rate;

A partire dalla seconda rata, si applicano gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

- 3 Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72 - comma 3 (Riscossione) - del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 4 Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 20 - Rimborsi e compensazioni

- 1 Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, altresì, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Entro tale termine, e comunque a partire dall'anno di imposizione 2002, in luogo della procedura di rimborso, il contribuente può attivare l'istituto della compensazione del tributo come definito nell'articolo 11 bis comma 1 del presente Regolamento (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), e secondo la procedura specificata al successivo comma 4.
- 2 Ad eccezione di quanto disposto dal comma 1 il rimborso di somme erroneamente versate a titolo di Imu potrà avvenire, su richiesta del contribuente sempre entro 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, attraverso compensazione solo con altri importi dovuti dal contribuente sempre a titolo di Imu;
- 3 Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16 - comma 6 (L'Autotutela) - decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- 4 Nel caso di errore imputabile al contribuente la richiesta di rimborso o compensazione, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione.
- 4 bis Ad eccezione di quanto disposto dal comma 1 il rimborso di somme erroneamente versate a titolo di Tares potrà avvenire, su richiesta del contribuente sempre entro 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, attraverso compensazione solo con altri importi dovuti dal contribuente sempre a titolo di Tares;
- 4 ter A seguito dell'istituzione dei tributi Tari e Tasi solo per questi due nuovi tributi, il rimborso di somme, il rimborso di somme erroneamente versate a titolo di Tari e Tasi potrà avvenire, su richiesta del contribuente, sempre entro 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, attraverso compensazione;
- 5 Il Funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o compensazione, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. Non si fa luogo a versamenti e a rimborsi qualora il tributo dovuto non superi i 12,00 Euro.
2. Per i tributi per i quali è previsto il pagamento mediante acconto e saldo , non si fa luogo al versamento in acconto se lo stesso non supera 12,00 euro; il versamento dell'intero ammontare del tributo, superiore a 12,00 euro, deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per effettuare il saldo;
3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare od altra procedura concorsuale, qualora il credito vantato dal Comune non superi 155,00 euro.
4. Ai sensi della L. 147 del 27/12/2013 art. 1 comma 736 è stato espunto dal testo del D.L. 16/2012 art. 3 comma 10 il termine "locali" a partire dal 01/01/2014.
Alla luce di quanto sopra non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'ammontare dovuto , comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00;
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso .
6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 22 - Graduazione delle sanzioni

1. La graduazione della sanzione stabilita tra un minimo ed un massimo per ogni fattispecie di violazione, è rimessa ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, in particolare agli articoli 2, 7 e 12 e al D.L. 6 luglio 2011 n. 98 art. 23 c.31.
1 bis Per tutto quanto non disposto dai singoli regolamenti si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività per l'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi, come indicati nel comma 1, e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge.

Articolo 23 - Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori, i ritardi o le omissioni, relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante. Parimenti non sono irrogate sanzioni e interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché da essa modificate successivamente, e comunque qualora il comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

1. Il provvedimento comunale, recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione, deve indicare tutti gli elementi previsti dalla disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie, utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con R.R., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima. Vengono comunque applicate le disposizioni di cui agli articoli 13 (Avviso di Accertamento – Contenuto minimo dell'Avviso) e 14 (Notificazione dell'Avviso di Accertamento) del presente Regolamento.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19 (sospensione e dilazione del versamento).

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quella del presente regolamento
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 26 - Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1/1/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

ALLEGATO “A” (di cui all’art.17)

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

PER L’APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI

DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Il presente regolamento costituisce parte integrante del
“Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”)

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto.
- Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione.
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire.
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione.
- Art. 9 - Effetti della definizione.
- Art. 10 - Riduzione delle sanzioni.
- Art. 11 - Norme finali e transitorie.

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti non si estende agli ex avvisi di liquidazione.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale.

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo secondo le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento Generale Delle entrate Tributarie Comunali (Notificazione dell'Avviso di Accertamento). L'invito a comparire ha il medesimo contenuto minimo previsto per gli atti emessi ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale Delle entrate Tributarie Comunali (Avviso di Accertamento – contenuto minimo dell'Avviso), nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 del Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie Comunali (Rapporto con il contribuente – Contribuenti non residenti), non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, o di un suo Procuratore, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi agli organi di Giustizia Tributaria, istanza di accertamento con adesione, in carta libera (a mezzo di raccomandata con R.R. o consegnandolo direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta), indicando anche il proprio recapito telefonico.
2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza invitato a concordare con esito negativo. . L'iniziativa è parimenti esclusa, qualora l'Ufficio ravvisi una delle cause di esclusione dell'istituto dell'Accertamento con Adesione indicate all'articolo 2 del presente Regolamento (Ambito di Applicazione dell'Istituto), e l'Ufficio ne dà comunicazione al contribuente nelle modalità previste all'articolo 14 del Regolamento Generale Delle entrate Tributarie Comunali (Notificazione dell'Avviso di Accertamento).

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente, o del Procuratore da Egli nominato, nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente o dal Procuratore da Lui designato, in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato o dal Procuratore da Lui designato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento. Esso è parte integrante e sostanziale del successivo Atto di Accertamento con Adesione.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di delega, e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione. Esso è comunicato al Contribuente secondo le modalità previste dall'articolo 14 del Regolamento Generale Delle Entrate Tributarie Comunali (Notificazione dell'Avviso di Accertamento) e del successivo articolo 8 (Perfezionamento della Definizione).

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento , entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. L'accertamento con adesione si perfeziona con la redazione dell'accertamento stesso se vi provvede direttamente il Comune. Nel caso d'iscrizione a ruolo l'accertamento con adesione si perfeziona con l'iscrizione a ruolo degli importi risultanti dell'atto di accertamento con adesione.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 3.099,00 euro, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
Il mancato versamento anche di una sola rata, comporta il pagamento in unica soluzione di tutto l'importo residuo.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno 3.099,00 euro.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano, nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. Con riguardo alla Tares e alla Tari, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un terzo delle somme accertate è operata d'ufficio in sede d'iscrizione a ruolo.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

ALLEGATO “B” (di cui all’art.12)

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI
DEL DIRITTO DI INTERPELLO

(Il presente regolamento costituisce parte integrante del
“Regolamento generale delle entrate tributarie comunali”)

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Comunque, il Regolamento vale per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato all'Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209.

Articolo 2: Presentazione dell'istanza

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui all'articolo 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato.
2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).
3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 6. (Efficacia della risposta fornita dal Comune).
4. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative (quali, a titolo esemplificativo, attribuzione di rendite catastali).
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto dell'istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui all'articolo 6 (Efficacia della risposta fornita dal Comune).

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

Articolo 3: Competenze del Comune

1. L'istanza di interpello è presentata al Comune, quale soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.
2. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'articolo 2 del Decreto 26/04/2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune; il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 4: Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:
 - a) I dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - d) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.
2. L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; il silenzio–assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si forma soltanto se il contribuente fornisce una propria soluzione.
3. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al comma 1, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Articolo 5: Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.
2. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.
3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 2, la risposta può essere fornita verbalmente con l'indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto.
4. Il funzionario responsabile, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, anche mediante presentazione di documenti, assegnandogli un termine entro il quale deve integrare l'istanza stessa. Tale richiesta interrompe il termine di cui al comma 2, stabilito per la risposta.
5. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6: Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta del comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questi si è già comportato come indicato nella risposta.
4. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita all'istanza di interpello nel termine indicato nell'articolo 5, comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Articolo 7: Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 12 del "Regolamento generale delle entrate tributarie", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 30/5/2001.